Area Didattica e servizi agli studenti
Divisione Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti
Ufficio Alta Formazione
Responsabile Dott.ssa Anna Paola Vargiu
e-mail apvargiu@uniss.it
tel. 079 229855
Palazzo Zirulia, primo piano
P.zza Università, 11, 07100 Sassari

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, Classe, Fascicolo, Allegati.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il D.R. 2351, prot. 89914 del 1 agosto 2024 di emanazione del "Regolamento tasse e contributi Corsi post-lauream ed Esami di stato";
VISTA la nota MUR (Ufficio V Scuole di specializzazione) pervenuta con prot. 98527 dell'8 agosto 2025, con cui si comunica che l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 42/2016, oggi abrogato, prevedeva che "nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401".
VISTA la rinnovata vigenza del comma 1 del medesimo art. 8 della legge n.401/2000 che dispone che il numero di laureati appartenenti alle predette categorie per la frequenza delle scuole di specializzazione sarà determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste;
CONSIDERATO che il predetto comma 1 dell' art. 8 della legge n.401/2000 comporterà, tra l'altro, l'avvio del I anno delle Scuole di specializzazione di area sanitaria con decorrenza 2025/2026, e che il numero di iscrivibili sarà connesso all'erogazione di una borsa di studio coperta con fondi statali ovvero con borse aggiuntive finanziate da Regioni e Province autonome, e tale numero sarà determinato triennalmente non già e non più dalle singole università in ragione delle proprie capacità formative, bensì dal Ministero della salute, d'intesa con il MEF e il MUR, secondo le medesime modalità previste per i medici dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e tenuto conto della rilevazione annuale del fabbisogno, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui;
CONSIDERATO, che nel rinnovato quadro normativo l'Università degli Studi di Sassari prevede, oltre ai posti con copertura statale, ulteriori posti aggiuntivi coperti mediante il finanziamento di borse di studio erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna;
VISTO il D.R. 121, prot. 4091 del 20 gennaio 2026, con il quale sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione per la formazione di una graduatoria aperta finalizzata all'ammissione al I anno della Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione (area sanitaria non medica), presso il Dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l'a.a. 2025/2026;
VISTO il D.R. 502, prot. 19942 del 21 febbraio 2026 con cui è nominata la Commissione giudicatrice per l'esame delle domande di ammissione al I anno della Scuola di specializzazione sopra specificata;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice relativamente alla valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione alla Scuola di specializzazione di cui trattasi, pervenuto con prot. 26471 del 5 marzo 2026;
VISTO il D.R. 728, prot. 27038 del 6 marzo 2026 con cui, condizionatamente alle successive determinazioni del MUR e dalla Regione Autonoma della Sardegna, sono approvati gli atti della selezione per la formazione di una graduatoria aperta finalizzata all'ammissione al I anno della Scuola di

Nome Rep: Decreti e determine Num Rep: 3993/2026 Prot. n. 0134720 del 28/10/2026 - [UOR: SI000081 Classif. III/4]

specializzazione in Scienza dell'alimentazione (area sanitaria non medica), presso il Dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo per l'a.a. 2025/2026;
VISTA la nota MUR prot. 4093 del 5 febbraio 2026 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca riscontrando una specifica richiesta di parere della Regione Autonoma della Sardegna precisa che l'importo delle borse aggiuntive eventualmente finanziate dalle Regioni dovrà essere pari a quella della neo istituita borsa ministeriale;
VISTA la nota MUR prot. U.0000772 del 3 marzo 2026 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca precisa che "*in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla legge n. 398/1989 in materia di borse di studio universitarie, incluso il divieto di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite*; *in caso di incompatibilità, lo specializzando potrà formalmente rinunciare alla borsa, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso. In caso di rinuncia alla borsa da parte di un assegnatario, l'Ateneo potrà procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione della borsa intonsa, nel rispetto della capacità formativa della scuola*."
VISTO il Decreto Ministeriale 987 del 31 luglio 2026 di ripartizione per Ateneo dei posti coperti con fondi statali per le scuole di specializzazione di area sanitaria e veterinaria ai laureati non medici e con cui sono assegnate, tra le altre, 3 borse di studio alla scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione (area sanitaria non medica);
VISTO in particolare l'art. 2 co. 2, del suddetto decreto in base al quale "*nel limite della capacità ricettiva della scuola di specializzazione, gli Atenei possono procedere ad immatricolare candidati idonei senza borsa di studio, in aggiunta al numero delle borse ministeriali assegnate*" o di quelle eventualmente finanziate dall'Ateneo stesso, da Regioni ed altri enti pubblici e/o privati, su base volontaria dei singoli specializzandi";
VISTA la convenzione stipulata tra l'Ateneo e la Regione Autonoma della Sardegna n. 16, prot. 30143 del 2 ottobre 2026, che revoca e sostituisce integralmente la precedente convenzione n. 77 prot. 36186 del 19 dicembre 2025, con cui sono assegnate, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale n. 6 del 6 marzo 2020, n. 19 borse di studio per formazione specialistica agli specializzandi del primo anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria e veterinaria per l'a.a. 2025/2026, di cui n. 1 assegnata alla scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione (area sanitaria non medica);
VISTO il combinato disposto dell'art. 6 comma 4, della Legge 30 novembre 1989, n. 398 e del decreto Interministeriale del 19 aprile 1990 che sancisce il divieto di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti) e un limite di reddito personale complessivo annuo lordo, per poter usufruire delle borse in parola, pari a euro a € 7.746,85. Alla determinazione di tale limite concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale;
ACCERTATO che la capacità ricettiva della Scuola di cui trattasi è di 3 posti ordinari e 1 posto riservato ai sensi del D.P.R. 162 del 10 marzo 1982 e in carenza di quest'ultimo assegnabile come posto ordinario;
ACCERTATO che risultano assegnate tre borse di studio tra quelle erogate dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. 4093 del 5 febbraio 2026 e una borsa di studio dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale n. 6 del 6 marzo 2020 ai beneficiari secondo l'ordine di graduatoria del D.R. 121, prot. 4091 del 20 gennaio 2026;
VISTA la legge di bilancio n. 207/2024 che ha altresì introdotto all'art. 8 della legge 401/2000 **il comma 1-bis** che tra l'altro dispone "*le università, a partire dall'anno accademico in corso "2024/2025", dovranno mensilmente corrispondere la predetta borsa di studio annuale di importo pari a euro 4.773 lordi ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscritti alle scuole di specializzazione*;
CONSIDERATO pertanto che il beneficio della borsa di studio è condizionato al possesso dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate e tra queste anche il possesso dei titoli di laurea richiesti dal citato comma 1 – bis dell'art. 8 della legge 401/2000;

DECRETA

Art. 1 – I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito della Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione (area sanitaria non medica) per l'a.a. 2025/2026, di cui al D.R. 121, prot.

4091 del 20 gennaio 2026, dovranno procedere, pena l'esclusione, all'immatricolazione al I anno della predetta scuola all'indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, inserendo l'username e password già utilizzati per l'iscrizione alla selezione per l'ammissione **entro il 3 novembre 2026**.
Entro i medesimi termini, i candidati beneficiari di posto e borsa di studio dovranno compilare, firmare e trasmettere all'indirizzo e-mail ufficioprotocollo@uniss.it, pena l'esclusione del beneficio, un apposito modulo di autocertificazione – "modello allegato A" che sarà trasmesso all'attenzione dei beneficiari.

n.	Cognome	Nome	Punteggio complessivo	esito
1	Serra	Diletta	92	ammessa – (posizione con borsa di studio riservata ai possessori di laurea ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 401/2000)
2	El Faqir	Mohammed Amine	82,60	ammesso – (posizione con borsa di studio riservata ai possessori di laurea ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 401/2000)
3	Sini	Maria Francesca (**riserva di posto ai sensi dell'art. 2 del DPR 162/1982**)	74	ammessa – (posizione con borsa di studio riservata ai possessori di laurea ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 401/2000)
4	Filia	Elena	65,50	ammessa – (posizione con borsa di studio riservata ai possessori di laurea ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 401/2000)

Art. 2 – Le borse di studio ministeriali e regionali saranno assegnate secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto che, se per effetto delle opzioni esercitate da chi precede in graduatoria siano state assegnate tutte le borse di una delle due tipologie, coloro che seguono nella graduatoria potranno optare esclusivamente per la borsa della tipologia ancora disponibile o immatricolarsi senza borsa su base volontaria.
In caso di incompatibilità alla borsa, l'assegnatario potrà formalmente rinunciare alla medesima, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso.
In caso di rinuncia alla borsa da parte di un assegnatario, l'Ateneo potrà procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione della borsa intonsa, nel rispetto della capacità formativa della scuola.
In caso di incompatibilità, ovvero di rinuncia volontaria alla borsa di studio, lo specializzando assegnatario dovrà dichiararlo obbligatoriamente, pena l'esclusione, nel modulo di autocertificazione citato.
Art. 3 Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per eventuali impugnative.

Il Rettore
(Prof. Gavino Mariotti)

GAVINO MARIOTTI
28.10.2026 10:33:25
GMT+01:00

Il Dirigente dell'Area didattica e servizi agli studenti
(Dott. Paolo Mario Pellizzaro)

Paolo Mario
Pellizzaro
27.10.2026
14:29:17
GMT+00:00

RPA
La Responsabile dell'Ufficio Alta formazione di Ateneo
(Dott.ssa Anna Paola Vargiu)

ANNA PAOLA
VARGIU
27.10.2026
12:40:11
GMT+00:00